Lettera aperta al Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale: osservazioni critiche sull'Avviso di selezione per il reclutamento di 80 persone da formare ed impiegare nell'attività di monitoraggio dei rimpatri forzati

All'attenzione del Garante Nazionale,

le scriventi Associazioni desiderano in primo luogo esprimere apprezzamento per l'apertura alla società civile rappresentata dall'Avviso pubblicato dal Suo Ufficio finalizzato a individuare figure da formare e successivamente impiegare nell'attività di monitoraggio dei rimpatri forzati. Tale iniziativa infatti, si pone in linea con la crescente attenzione verso la trasparenza e la partecipazione nella tutela dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri destinatari di provvedimenti di allontanamento.

La funzione di monitoraggio delle procedure di rimpatrio risulta estremamente delicata, anche in virtù del fatto che essa è affidata in via esclusiva al Garante nazionale e ai suoi collaboratori. Infatti, i luoghi di trattenimento amministrativo dei cittadini stranieri sono soggetti a controlli periodici da parte di diversi attori della società civile e del mondo politico, diversamente da quanto accade per le procedure di rimpatrio.

Le scriventi Associazioni pertanto, ritengono doveroso segnalare alcune criticità strutturali del bando pubblicato nel dicembre 2025, che rischiano di comprometterne l'efficacia e la conformità agli obblighi derivanti dal diritto europeo e nazionale.

La delicatezza del ruolo di monitor è affermata a livello europeo. Esso infatti si inserisce in un contesto operativo caratterizzato da situazioni di estrema vulnerabilità dei rimpatriandi, spesso privati della libertà personale, talvolta sottoposti a misure coercitive o all'uso della forza, e comunque esposti a potenziali violazioni dei loro diritti fondamentali.

Come evidenziato nella scheda sui Sistemi di monitoraggio del rimpatrio forzato pubblicata il 19 dicembre 2025 dalla European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), un meccanismo efficace deve garantire non solo la capacità di coprire un ampio numero di operazioni, ma anche la formulazione di **osservazioni e raccomandazioni tempestive, fondate e vincolanti**, nonché la presenza di **operatori dotati di solide competenze giuridiche, mediche, psicosociali e interculturali.** Pertanto, la figura del monitor richiede una preparazione specifica, multidisciplinare e radicata in un'esperienza professionale consolidata.

Eppure, il bando in oggetto non prevede alcun requisito minimo di accesso alla procedura selettiva. Non è richiesto, ad esempio, il possesso di un diploma di scuola secondaria, tantomeno di una laurea in materie giuridiche, sociali o umanistiche, né esperienze comprovate in settori rilevanti quali la tutela dei diritti fondamentali, la mediazione culturale o la gestione di contesti di emergenza.

L'unico riferimento a tali competenze appare all'articolo 3, punto 5, tra i cosiddetti "*criteri di preferenza*", dove si legge che saranno considerati titoli preferenziali "*essere in possesso di titoli formativi, professionali, esperienziali nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali delle persone migranti private della libertà, della mediazione culturale, della gestione di situazioni di rischio e dell'uso legittimo della forza*".

Per garantire un monitoraggio efficace a tutela effettiva dei cittadini stranieri, la formazione prevista non dovrebbe rappresentare un surrogato delle competenze di base, ma un momento di specializzazione ulteriore, coerente con la natura "*altamente qualificata*" dell'incarico, come richiesto dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi a terzi solo in presenza di "*particolare e comprovata specializzazione*".

Si ritiene pertanto, che le competenze di base dei candidati dunque non possono ritenersi colmate con una formazione preliminare e propedeutica ex post prevista dall'art. 1.1 del bando.

A questa prima problematicità se ne aggiunge una secondo: il bando introduce, al punto g) dell'articolo 2, un criterio di esclusione vago, secondo cui i candidati devono non aver "*tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato*". Si tratta di una formulazione indeterminata, priva di parametri oggettivi e suscettibile di interpretazioni arbitrarie e discriminatorie.

In un sistema democratico e pluralista, non sembra ammissibile che la partecipazione a procedure pubbliche sia subordinata a valutazioni soggettive su "comportamenti" non definiti, senza indicare in cosa si estrinsechino tali comportamenti, su quali elementi probatori vertano, o se si fondino, ad esempio, su procedimenti pendenti o condanne penali. Tale clausola, oltre a violare il principio di legalità, rischia di ostacolare la partecipazione di operatori della società civile impegnati nella difesa dei diritti umani, spesso critici nei confronti delle politiche governative ma pienamente rispettosi della legalità costituzionale.

Una terza lacuna riguarderebbe la mancata previsione di ipotesi di incompatibilità. Il bando non esclude esplicitamente dalla partecipazione soggetti che svolgono funzioni direttamente connesse all'esecuzione dei rimpatri o alla gestione dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR).

Eppure, come ribadisce la FRA nella sua scheda del 2025, "***per essere efficace, il monitoraggio deve essere svolto da un ente sufficientemente indipendente dall'autorità responsabile dei rimpatri***".

L’opportunità di adeguarsi a tale standard europeo implica l’espressa esclusione di soggetti appartenenti al Corpo di Polizia di Stato coinvolti nelle operazioni di accompagnamento forzato, così come del personale degli enti gestori dei CPR. Si ritiene che mancata previsione di tali incompatibilità compromette l’indipendenza e l’imparzialità del meccanismo di monitoraggio, vanificandone la stessa finalità di garanzia.
Infine, anche i criteri di preferenza indicati all’articolo 3, in particolare i punti 5 e 6, risultano particolarmente generici e non adeguatamente quantificabili.
Senza indicatori chiari, come il numero di anni di esperienza, la tipologia di titoli posseduti o il settore specifico di esperienza maturata, tali criteri lasciano ampia discrezionalità nella valutazione dei candidati, con il rischio che le scelte operate risultino in contrasto con i principi di buona amministrazione, trasparenza e parità di trattamento.

Alla luce di quanto sopra, le Associazioni firmatarie chiedono al Garante Nazionale di riconsiderare i termini del bando, introducendo requisiti minimi di accesso coerenti con la natura delicata e qualificata della funzione di monitor, definendo criteri oggettivi e misurabili per la valutazione dei candidati, conformi agli standard europei, prevedendo esplicite ipotesi di incompatibilità e riformulando in modo preciso e conforme ai principi costituzionali i criteri di esclusione delle candidature, al fine di garantire un sistema di monitoraggio efficace, indipendente e conforme agli standard europei in materia di tutela dei diritti fondamentali.

Lì, 03.02.2026

ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
ActionAid International Italia E.T.S.
Clinica Legale Immigrazione Università di Roma 3
MeltingPot Italia
Spazi Circolari
Le Carbet